

COMUNE DI VILLASPECIOSA

*PIAZZA CROCE SANTA 6 - 09010 VILLASPECIOSA – TEL. 070 9639039 - 070 9639177 – FAX 070 9639540
C.F. 80017670920 – P.IVA 01354390922*



SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Sindaco
Elio Mameli

Responsabile del procedimento
per. ind. Giuseppe Arca
ing. Maria Valeria Fara (assistente al rup)

Febbraio 2018

INDICE

OGGETTO DELL'APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE	4
Art. 1. Oggetto, carattere, luogo di esecuzione e durata del servizio	4
Art. 2. Definizioni	5
Art. 3. Ammontare dell'appalto	5
Art. 4. Conoscenza delle condizioni d'appalto	6
Art. 5. Effetto obbligatorio del contratto	7
Art. 6. Riservatezza	7
Art. 7. Osservanza del capitolato e di leggi, norme e regolamenti	7
Art. 8 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani.....	7
Art. 9. Garanzie e coperture assicurative	8
Art. 10. Revisione dei prezzi	9
Art. 11. Modalità di pagamento.....	9
Art. 12. Penali	10
Art.13. Cessione del credito	12
Art.14. Cessione del contratto	13
Art.15. Subappalto del servizio	13
Art.16. Disposizioni in materia di salute e sicurezza	13
Art. 17. Controllo e vigilanza.....	14
Art.18. Risoluzione del contratto.....	14
Art.19. Riserve e reclami	16
Art. 20. Danni.....	16
Art. 21. Spese contrattuali	16
Art. 22. Foro competente	16
Art.23. Lingua	17
Art.24. Riferimento alla legge	17
NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	18
Art. 25. Domicilio e recapito dell'Impresa	18
Art.26. Obblighi dell'Impresa per il raggiungimento dei livelli di raccolta differenziata	18
Art.27. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Impresa	19
Art. 28. Interventi aggiuntivi	20
Art. 29. Condotta del servizio.....	20
Art. 30. Mezzi, materiali e attrezzature necessari per l'esecuzione del servizio	20
Art. 31. Personale impiegato nell'esecuzione del servizio.....	20
Art. 32. Variazione delle modalità organizzative.....	23
ALTRI SERVIZI DI RACCOLTA	24
Art. 33. Raccolta a chiamata dei rifiuti ingombranti, dei RAEE	24
Art. 34. Raccolta e trasporto di batterie ed accumulatori esausti, farmaci scaduti ed urbani pericolosi	24
Art. 35. Rimozione dei rifiuti abbandonati e pulizia di aree oggetto di deposito incontrollato di rifiuti.....	25
Art. 36. Raccolta di rifiuti prodotti nel corso di eventi.....	26
Art. 37. Centri di Raccolta (CdR)	27
Art. 38. Analisi merceologiche dei rifiuti conferiti	29

Art. 39. Analisi merceologiche	29
Art.40. Obiettivi ed indicatori della qualità delle prestazioni rese.....	29
Art.41. Trattamento dei rifiuti urbani e ricavi CONAI.....	30
Art. 42. Smaltimento del rifiuto indifferenziato	30
Art. 43. Norme di salvaguardia	31

ALLEGATI

- A. Tipologia e descrizione del servizio
- B. Elenco dei prezzi unitari
- C. Planimetrie delle aree servite

OGGETTO DELL'APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE

Art. 1. Oggetto, carattere, luogo di esecuzione e durata del servizio

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti servizi:

- raccolta differenziata a domicilio delle diverse frazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati;
- raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti, ferrosi, ecc.;
- raccolta da strutture comunali e/o di uso pubblico di rifiuti diversi (quali pile esauste, medicinali, rifiuti T e/o F, olii esausti di provenienza domestica, ecc.) ivi raccolti;
- trasporto e conferimento dei suddetti rifiuti agli impianti di smaltimento/recupero;
- la gestione dell'Ecocentro Comunale.

I rifiuti, oggetto del servizio del presente capitolato, sono quelli urbani come definiti dal comma 2 dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. nonché quelli speciali assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

I servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto di carattere pubblico essenziale, e costituiscono "attività di pubblico interesse".

Il servizio non può essere per nessuna ragione sospeso o abbandonato, salvo cause di forza maggiore, tra le quali lo sciopero di categoria del personale, purché effettuato nel rispetto della normativa di sciopero vigente in materia di servizi pubblici essenziali. In tali casi l'Impresa deve tempestivamente segnalare le ragioni del mancato servizio al Committente, che, a suo insindacabile giudizio, può autorizzare la temporanea sospensione del servizio e provvedere in emergenza tramite personale proprio o altre ditte. Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale direttamente imputabili alla Ditta quali, ad esempio, la mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal C.C.N.L..

L'arbitraria sospensione, l'abbandono o il non rispetto della normativa citata, legittima il Committente a provvedere d'ufficio all'esecuzione dei lavori e delle attività necessarie al regolare svolgimento del servizio, tramite personale proprio o ditte terze, con rivalsa sull'Impresa per gli oneri conseguenti, anche a valere sulla cauzione depositata a garanzia, fatti salvi in ogni caso l'applicazione delle penali previste ed ogni ulteriore ragione di danno.

Il servizio deve essere svolto con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di sicurezza, igiene, pulizia e decoro, e deve attenersi a principi di responsabilizzazione e cooperazione nella gestione dei rifiuti, ed in particolare deve essere condotto secondo criteri di uguaglianza, imparzialità, continuità, efficienza ed efficacia nei confronti del cittadino utente e del Committente.

I servizi dovranno essere espletati presso il territorio comunale di Villaspeciosa.

É inclusa la raccolta dei rifiuti ovunque accumulati, nelle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, o in quelle in cui si renda necessario l'intervento a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

La durata prevista dei servizi è di **5 mesi**, e può estendersi alla sua naturale scadenza, per ulteriori **5 mesi** (c.d. "proroga tecnica"), alle medesime condizioni contrattuali, nelle more del perfezionamento della nuova procedura d'appalto tesa ad individuare la nuova Ditta appaltatrice con affidamento per procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, secondo le previsioni ed alle condizioni di cui all'art. 63, comma 5 del D.Lgs 50/2016.

I servizi dovranno essere iniziati, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, anche nelle more della stipula del contratto d'appalto e quindi sotto riserva di legge.

Art. 2. Definizioni

Committente

Il Comune di Villaspeciosa, con sede a Villaspeciosa in Piazza Croce Santa n. 6.

Direttore dell'esecuzione del contratto

Il tecnico debitamente nominato dal Committente a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio. Tale tecnico potrà avvalersi della collaborazione di alcuni assistenti da lui stesso designati.

Impresa

La persona fisica o giuridica alla quale il Committente aggiudicherà l'appalto, nonché i suoi legali successori o aventi causa.

Rappresentante dell'impresa

Il tecnico debitamente nominato dall'Impresa legittimato a rappresentare l'impresa nei rapporti con il Referente comunale ed il Committente in generale, ed al quale è affidato il corretto svolgimento dei servizi.

Art. 3. Ammontare dell'appalto

L'importo a base d'appalto ammonta a € 189.957,08 (*euro centoottantanovenovecentocinquantesette/08*), oltre a € 1.807,23 (*euro milleottocentosette/23*) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA di Legge 10% al lordo del ribasso presentato in sede di offerta, importo complessivo computato unitamente all'affidamento dell'estensione del servizio con procedura negoziata, come previsto dal precedente art. 1, ai fini delle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016.

La misura del canone che sarà fissata dal contratto, al netto del ribasso d'asta, si intende remunerativa, senza eccezione alcuna, di tutti gli oneri, prestazioni e condizioni posti a carico dell'Impresa, per esplicita previsione del successivo art. 4 del presente capitolato; che viene integralmente accettato dall'Impresa già in sede di presentazione di offerta, **con l'assunzione che da parte dell'appaltatore sono state eseguite, prima della formulazione dell'offerta, tutte le opportune verifiche ed i relativi calcoli economici in base ai dati forniti ed alle modalità di prestazione del servizio dettagliate nel presente capitolato e nei suoi allegati.**

Allo scopo di incentivare il raggiungimento della massima qualità possibile della raccolta differenziata, i ricavi derivanti dall'avvio al recupero dei materiali valorizzabili raccolti saranno riconosciuti dal Committente direttamente all'Impresa attraverso la stipula delle convenzioni con i vari consorzi di filiera del CONAI.

L'importo a base d'appalto tiene quindi conto dei ricavi ottenibili dalla valorizzazione delle frazioni avviate a recupero, che l'Impresa, nella gestione, esecuzione e controllo del servizio, dovrà impegnarsi ad ottenere con le migliori caratteristiche di qualità e quindi con i maggiori ricavi possibili.

A titolo di riferimento i ricavi di cui sopra relativi alle annualità 2016 e 2017 sono stati rispettivamente di circa € 22.600,00; nel 2018 si prevedono ricavi per almeno € 23.000,00.

Le convenzioni e i contratti con i diversi consorzi di filiera del CONAI e in generale delle piattaforme di recupero, saranno di titolarità dell'Impresa, che sarà appositamente delegata dal Committente.

Qualora per una frazione merceologica si rendano opportuni interventi di preselezione o lavorazione, essi saranno a carico dell'Impresa e nessun onere derivante dal mancato rispetto dei requisiti per le varie frazioni merceologiche conferite potrà essere, in nessun caso, accollato al Committente.

Il pagamento all'Impresa di quanto dovuto dei contributi avverrà direttamente dai vari consorzi di filiera in seguito all'espletamento delle necessarie pratiche alle quali l'Impresa stessa dovrà provvedere. In caso di impossibilità di procedere all'incameramento degli introiti secondo tali modalità, il Committente dovrà corrispondere all'Impresa le somme incassate per il recupero dei rifiuti valorizzabili. In caso di carichi di frazioni valorizzabili che non venissero ricevuti dai centri di recupero per mancata rispondenza dei materiali e/o irregolarità varie, i costi di smaltimento e le eventuali sanzioni comminate sono a totale carico dell'Impresa.

Nulla è dovuto dal Committente all'Impresa nel caso che sopravvengano diminuzioni agli importi unitari dei contributi, per modifiche agli accordi ANCI-CONAI o per altri motivi indipendenti dal volere del Committente.

La determinazione dei corrispettivi per gli interventi complementari o comunque correlati al servizio del presente capitolato, avverrà computando le prestazioni a misura cioè moltiplicando i prezzi unitari (Allegato B. Elenco dei prezzi unitari) al netto dello sconto offerto in sede di gara, per la durata della prestazione o per altra dimensione caratteristica.

Art. 4. Conoscenza delle condizioni d'appalto

La presentazione delle offerte e l'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, della conformazione dei luoghi interessati ai servizi e di tutte le condizioni locali che possono influire su forniture, disponibilità e costo di mano d'opera, aspetti relativi alla sicurezza e più in generale di tutte le circostanze che possono incidere sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto sulla base del ribasso offerto. L'Impresa quindi, fin dalla presentazione dell'offerta, rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Art. 5. Effetto obbligatorio del contratto

L'Impresa resterà vincolata con la presentazione dell'offerta per 180 giorni dalla presentazione. Il Committente resterà vincolato, invece, solo dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto.

Il Committente, a seguito dell'aggiudicazione del servizio e dell'applicazione del ribasso d'asta all'importo dell'appalto, può utilizzare le economie da ribasso per l'estensione del servizio finalizzata ad una sua migliore qualità (p.es. passaggi settimanali aggiuntivi per determinate frazioni di rifiuti, attività di comunicazione istituzionale e sensibilizzazione sul tema), secondo i prezzi unitari (Allegato B. Elenco dei prezzi unitari) applicati al netto dello sconto offerto in sede di gara.

Art. 6. Riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento del servizio. L'Impresa è comunque tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Art. 7. Osservanza del capitolato e di leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente capitolato, relativi allegati e negli altri documenti relativi all'appalto, del regolamento comunale per il servizio, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, in particolare riferite agli aspetti igienico sanitari, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, oppure se emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante.

L'Impresa è in ogni caso obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debba eseguirsi il servizio.

Art. 8 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Ai sensi dei "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani*" di cui all'Allegato 1 al D.M. 13.02.2014, paragrafo 4.2, punto 2), sono ammessi alla gara d'appalto i concorrenti che abbiano capacità di eseguire il contratto con il minore impatto possibile sull'ambiente, attuando misure di gestione ambientale conformi a schemi riconosciuti in sede internazionale. A tal fine è richiesta al concorrente la registrazione EMAS ovvero la certificazione ISO 14001 o equivalente o superiore, o altre prove attestanti l'attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA), come previsto nella stessa norma sopra citata.

Art. 9. Garanzie e coperture assicurative

L'Impresa dovrà prestare le garanzie previste dalla legislazione vigente in sede di offerta e di aggiudicazione, tramite idoneo istituto garante.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la Ditta appaltatrice deve costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva, nella misura e con le modalità stabilite nel bando di gara e nei documenti ad esso allegati, secondo le disposizioni di legge.

La garanzia definitiva deve essere valida fino all'emissione del certificato di verifica di conformità finale (corretta esecuzione del servizio). Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o a trattenere dai corrispettivi tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. L'Impresa è obbligata nel termine di 10 (dieci) giorni a reintegrare la cauzione stessa.

Il deposito cauzionale verrà svincolato al termine del contratto, dietro presentazione all'istituto garante, da parte del Committente, di apposito documento attestante l'avvenuto regolare svolgimento dei servizi e connessi adempimenti, verificata la non sussistenza di contenziosi in atto, ed in ogni caso a seguito della scadenza per l'invio della dichiarazione ambientale (MUD) e della sua avvenuta presentazione. Il termine predetto deve quindi intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale, pur risultando non in essere le materiali attività di cui al servizio affidato.

In ogni caso la cauzione potrà essere svincolata solo con esplicita autorizzazione del Committente; tale condizione dovrà essere esplicitamente prevista nelle clausole della polizza prestata dall'istituto garante.

La cauzione prestata non produrrà, per alcun motivo, interessi o corrispettivi di sorta in favore dell'Impresa.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza di eventuali estensioni del servizio.

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione alcuna, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa, al suo personale ed ai suoi mezzi, in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi del Committente e dei suoi dipendenti, con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo pari a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).

È fatto obbligo all'Impresa di provvedere all'assicurazione dei mezzi da utilizzarsi per l'espletamento dei servizi (polizza RCA).

L'Impresa dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa plurischio (incendio, danni a terzi, cose e persone) dei contenitori eventualmente forniti per i servizi di raccolta rifiuti e delle strutture e degli impianti costituenti l'Ecocentro Comunale.

In caso di costituzione di ATI (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del C.C.) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti (o delle Consorziato), ovvero le Mandanti (o le Consorziato) dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti sull'Impresa aggiudicataria. Le coperture assicurative dovranno avere validità almeno fino alla scadenza contrattuale; in caso di polizze da rinnovarsi annualmente, dovrà essere prevista apposita ed esplicita clausola di automatico e tacito rinnovo, con obbligo di comunicazione per iscritto (raccomandata A/R) al Committente da parte dell'istituto garante in caso di inadempienze da parte dell'Impresa.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto per fatto e colpa dell'Impresa, o, in caso di mancati rinnovi, sono causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 19.

Art. 10. Revisione dei prezzi

Il canone contrattuale di appalto rimane invariato per i primi dodici mesi a far data dal verbale di avvio dell'esecuzione. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 il canone è soggetto a revisione ogni dodici mesi dall'avvio del servizio.

Art. 11. Modalità di pagamento

I corrispettivi dei servizi svolti saranno liquidati su **base bimestrale**, sulla base degli importi al netto dello sconto offerto in sede di gara, dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa, corredata da copia della documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e antinfortunistici (DURC), e delle eventuali ulteriori documentazioni di cui al seguito del presente capitolato.

La Ditta appaltatrice, al termine di ogni bimestre, al fine di consentire la verifica del regolare svolgimento del servizio, l'eventuale determinazione delle penali e la conseguente determinazione del corrispettivo da liquidare, deve trasmettere contestualmente al Direttore dell'esecuzione e del contratto e al RUP le informazioni minime previste dal successivo comma.

- 1) l'elenco dei mezzi presenti in cantiere;
- 2) copia elettronica, in formato foglio elettronico excel con schema approvato dall'Amministrazione, dei fogli di servizio che dovranno riportare i dati richiesti dal DEC e comunque almeno: data, servizio effettuato, personale ed attrezzature impiegate, mezzi in officina per manutenzione ed eventuale segnalazioni per anomalia del servizio;

- 3) una tabella, in formato foglio elettronico excel con schema approvato dall'Amministrazione, con il numero di richieste e il numero di richieste evase dei rifiuti raccolti a chiamata;
- 4) una tabella, in formato foglio elettronico excel con schema approvato dall'Amministrazione, dove devono essere riportate le seguenti informazioni per ogni conferimento: il numero del formulario, il codice CER, i quantitativi conferiti, gli impianti di destinazione, l'attività di recupero/smaltimento di cui all'allegato B e C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- 5) copia elettronica di tutti i formulari di identificazione del rifiuto relativi ai conferimenti del periodo per il quale si richiede il pagamento;
- 6) gli eventuali interventi sostenuti per l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni di cui al DUVRI, unitamente alla documentazione giustificativa e ai costi sostenuti (da non assoggettare a ribasso) di cui allo stesso DUVRI;

In caso di mancata presentazione dei documenti ed elementi di cui al precedente elenco non potrà procedersi alla esatta determinazione del corrispettivo da liquidare, comprendente eventuali penali e/o premialità. Nel caso in cui tale mancanza si protragga, previa ingiunzione a provvedere entro congruo termine, il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà autorizzare il pagamento del corrispettivo bimensile "ordinario" decurtato del dieci per cento a titolo di sanzione e di trattenuta a garanzia del successivo corretto adempimento. Una parte dell'importo così decurtato, da determinarsi su proposta del Direttore dell'esecuzione del contratto e con il minimo del venti per cento, sarà comunque incamerata definitivamente a titolo di sanzione.

Al canone previsto dovranno essere sommati i costi di eventuali attività aggiuntive, definiti sulla base dell'elenco prezzi unitari di cui all'allegato B o, eventualmente, di un apposito verbale di concordamento di nuovi prezzi non previsti dal presente capitolato, sempre al netto del ribasso di gara.

Per tali attività aggiuntive svolte, l'Impresa dovrà fornire una tabella riassuntiva, su supporto cartaceo e informatico, sulla base di apposita modulistica predisposta dal Committente, con cadenza mensile, entro la prima settimana del mese successivo a quello di esecuzione del servizio, approvato dal Referente comunale per avvenuta prestazione, con indicati chiaramente i costi per il Committente.

I pagamenti delle fatture sono fissati a 30 giorni data fattura fine mese, con bonifico bancario su conto corrente dedicato aperto presso istituto di credito, con indicazione del GIC e delle coordinate bancarie (IBAN), che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura e comunicare preventivamente tramite apposita dichiarazione di "conto dedicato" ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione in fattura dei necessari riferimenti e/o della omessa produzione della documentazione suddetta e/o al mancato rispetto delle tempistiche di consegna sopra indicate.

I conteggi ed i pagamenti dei ricavi derivanti dall'avvio al recupero del materiale (contributi CONAI e/o ricavi diversi), secondo quanto indicato all'art. 3 del presente capitolato, saranno definiti direttamente tra l'Impresa e i consorzi di filiera del CONAI e/o le diverse piattaforme di recupero.

Art. 12. Penali

L'Impresa che non si attenga agli obblighi di cui al presente capitolato, in quanto non effettui in parte o totalmente le prestazioni stabilite, oltre all'obbligo di ovviare entro il termine stabilito dal Committente,

può essere assoggettata, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato e previa contestazione per iscritto degli addebiti ed esame e riscontro delle controdeduzioni (da presentarsi entro il termine di cinque giorni dalla data di notifica della contestazione), alle seguenti penali.

OGGETTO	INADEMPIENZA	IMPORTO (€)
<i>Esecuzione dei servizi</i>	<i>Mancata esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti – per ogni frazione – umido-organico e secco indifferenziato</i>	<i>1.000,00 al giorno</i>
<i>Esecuzione dei servizi</i>	<i>Mancata esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti – per ogni frazione – imballaggi, frazioni valorizzabili, ingombranti</i>	<i>600,00 al giorno</i>
<i>Esecuzione dei servizi</i>	<i>Mancata esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti – per ogni frazione – pile e batterie, olii, T e/o F</i>	<i>500,00 al giorno</i>
<i>Esecuzione dei servizi</i>	<i>Incompleta effettuazione del servizio previsto (ad esempio: area di intervento ridotta rispetto a quella prevista, utenze non servite per ingiustificati motivi, ecc.), non recuperata entro la stessa giornata – per ogni frazione</i>	<i>50,00 per singola utenza</i>
<i>Esecuzione dei servizi</i>	<i>Non corretta effettuazione del servizio previsto (ad esempio: carico respinto o sanzionato per irregolarità dall'impianto di smaltimento o recupero)</i>	<i>500,00 per singola contestazione</i>
<i>Esecuzione dei servizi</i>	<i>Conseguimento di penalità in sede di pagamento delle fatture per gli smaltimenti, a causa di mancato raggiungimento degli obiettivi di differenziazione per cause imputabili all'Impresa</i>	<i>Importo della penalità</i>
<i>Esecuzione dei servizi</i>	<i>Accumulo di rifiuti, anche provvisorio, per movimentazione e/o successivi carichi e trasporti, in aree non deputate</i>	<i>1.000,00 per singola contestazione</i>
<i>Esecuzione dei servizi</i>	<i>Mancato rispetto degli orari indicati dal Committente per l'esecuzione del servizio</i>	<i>500,00 per singola contestazione</i>
<i>Rapporti</i>	<i>Mancata consegna di documentazione amministrativa e/o contabile (es.: rapporti richiesti dal Committente)</i>	<i>100,00 per giorno di ritardo</i>
<i>Personale</i>	<i>Mancato rispetto degli adempimenti previsti in materia di personale impiegato per l'espletamento del servizio</i>	<i>250,00 per singola contestazione</i>
<i>Sicurezza</i>	<i>Mancato rispetto delle norme per la sicurezza</i>	<i>500,00 per singola contestazione</i>
<i>Sicurezza</i>	<i>Mancato rispetto della consegna dei documenti per la sicurezza</i>	<i>200,00 per giorno di ritardo</i>
<i>Automezzi/ Attrezzature</i>	<i>Inadeguato stato di manutenzione degli automezzi e delle attrezzature impiegate</i>	<i>300,00 per singola contestazione</i>
<i>Controlli</i>	<i>Impedimento dell'azione di controllo da parte del Committente</i>	<i>300,00 per singola contestazione</i>

<i>Esecuzione dei servizi</i>	<i>Mancato raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi di raccolta differenziata</i>	<i>€ 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni punto percentuale, o frazione, al di sotto dell'obiettivo. Inoltre saranno contabilizzate a carico della Ditta appaltatrice, anche le penalità relative ai maggiori costi di smaltimento.</i>
<i>Altre</i>	<i>Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti</i>	<i>150,00 per singola contestazione</i>

Gli importi relativi alle penali saranno trattenuti in sede di liquidazione della fattura riferita alle prestazioni effettuate nel periodo di competenza, senza altra formalità se non la contestazione ed il riscontro delle eventuali controdeduzioni suddette, fatto salvo in ogni caso il ricorso all'incameramento parziale o totale della cauzione definitiva.

In caso di ulteriore inosservanza e/o verificandosi gravi deficienze, carenze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, compreso la mancata esecuzione di specifici servizi aggiuntivi contemplati nel presente capitolato richiesti dal Committente, quest'ultimo potrà far eseguire gli interventi necessari ad altra ditta, addebitando all'Impresa inadempiente i costi sostenuti, maggiorati del 50% a titolo di sanzione e di danno subito.

Il personale preposto del Committente effettuerà la vigilanza e il controllo sul servizio. Qualsiasi mancanza degli obblighi del presente capitolato sarà accertata e verbalizzata dai funzionari incaricati e successivamente comunicata all'Impresa direttamente dal Committente. Gli accertamenti e le verbalizzazioni di cui sopra costituiscono elementi probatori ai fini dell'applicazione delle penalità.

In caso di inottemperanze relativamente agli obblighi in materia di personale di cui al successivo art. 32, accertate dal Committente o segnalate dall'Ispettorato del Lavoro o da altri enti o organismi competenti, il Committente comunica alla ditta – e nel caso all'Ispettorato – l'inadempienza riscontrata, e procede ad applicare una detrazione del venticinque per cento sui pagamenti dei corrispettivi maturati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi sopra detti. Il pagamento delle somme accantonate non viene effettuato sino ad accertamento da parte dell'Ispettorato del lavoro dell'integrale adempimento degli obblighi medesimi. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti suddetti l'Impresa non può opporre eccezione alcuna al Committente, né avere titolo ad alcun risarcimento di danni.

Art.13. Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 1260, comma 2, del Codice Civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

Art.14. Cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto, a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

Art.15. Subappalto del servizio

L'esecuzione del servizio di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa, la quale non potrà a sua volta cederla o subappaltarla ad altra impresa senza la preventiva autorizzazione del Committente.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte dei servizi oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto al momento della presentazione dell'offerta apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti del servizio che intende subappaltare nonché deve trasmettere al Committente copia del contratto di subappalto, almeno 10 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di servizio.

La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto per l'impresa aggiudicataria di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte del servizio in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità a essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita del servizio.

L'esecuzione del servizio in appalto è subappaltabile o affidabile a cottimo nella misura massima del 30% dell'importo complessivo di contratto ad operatori economici idoneamente qualificati ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

In virtù dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente all'impresa subappaltatrice l'importo dei lavori:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente

Art.16. Disposizioni in materia di salute e sicurezza

Durante l'espletamento del servizio deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute dell'uomo; deve essere assicurata un'elevata protezione dell'ambiente nelle sue diverse componenti, quali acqua, flora e fauna; deve essere evitato qualsiasi inconveniente da rumori, odori e danni ai luoghi.

Deve inoltre essere evitato ogni possibile intralcio alla viabilità pubblica.

L'Impresa, prima della stipula del contratto, dovrà consegnare al Committente il "Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR) per la sicurezza e la salute dei lavoratori, relativamente alle prestazioni

oggetto dell'appalto, redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) e dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, sottoscritto dal datore di lavoro dell'Impresa, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal medico competente.

Tale documento dovrà essere redatto tenendo conto del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti" (DUVRI) allegato al presente capitolato (Allegato C).

La mancata presentazione del "Documento di Valutazione dei Rischi" o la redazione non conforme alle disposizioni di legge o alle indicazioni fornite sui fattori di rischio ambientale, non consentono di procedere alla stipula del contratto per fatto e colpa dell'Impresa.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari ed opportuni ed emanare le disposizioni e le procedure di sicurezza opportune per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi, gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all'impresa capogruppo o al consorzio.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia causato qualsivoglia danno o perdita. L'Impresa deve predisporre e trasmettere al Committente il rapporto di incidente/infortunio entro i termini di legge.

Art. 17. Controllo e vigilanza

Il Committente provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi forniti dall'Impresa tramite il personale degli uffici comunali tecnico e di polizia municipale.

È fatto obbligo all'appaltatore ed al proprio personale di segnalare immediatamente agli uffici competenti ogni circostanza e fatto che possa pregiudicare il regolare e buon andamento del servizio.

È altresì fatto obbligo all'Impresa di denunciare immediatamente qualsiasi irregolarità (scarico abusivo di materiali, depositi o accumuli di rifiuti su strade e spazi pubblici, ecc.), coadiuvando le successive operazioni da parte del personale comunale per l'individuazione del contravventore.

Art.18. Risoluzione del contratto

Il contratto d'appalto potrà essere risolto anticipatamente da parte della Stazione appaltante nei seguenti casi, che costituiscono clausole risolutive espresse del contratto, senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per l'Ente, anche per risarcimento danni:

- ✓ in caso di mancata assunzione del servizio da parte della Ditta appaltatrice entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- ✓ in caso di cessazione dell'attività della Ditta appaltatrice, oppure di cessione della stessa Ditta, oppure di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione dell'Ente;

- ✓ in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte della Ditta appaltatrice;
- ✓ in caso di frode, grave negligenza o grave inadempimento, debitamente accertati e contestati, nell'esecuzione degli obblighi contrattuali.

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione appaltante comunica alla Ditta appaltatrice, a mezzo PEC, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta alla Ditta stessa (ricevuta di consegna).

La Stazione appaltante potrà inoltre procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto a incamerare la garanzia definitiva, l'applicazione delle eventuali penali e il risarcimento dei danni:

- ✓ in caso di mancato rispetto dei termini previsti per la fornitura dei mezzi proposti nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, con relative caratteristiche e specifiche tecniche, come da "Schede tecniche" previste nel Disciplinare di gara;
- ✓ la Stazione appaltante potrà procedere in caso di sospensione ingiustificata del servizio anche per un solo giorno;
- ✓ in caso di inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno all'Ente;
- ✓ in caso di inottemperanze relativamente agli obblighi in materia di personale, accertate dalla Stazione appaltante o segnalate dall'Ispettorato del Lavoro;
- ✓ in caso di mancato rispetto degli obblighi, dati anche dal presente capitolato, in materia di garanzie e coperture assicurative;
- ✓ in caso di inadempienze qui non contemplate, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nei casi sopra citati la Stazione appaltante farà pervenire alla Ditta appaltatrice apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte alla prestazione entro un termine stabilito. Decorso detto termine senza che la Ditta abbia adempiuto secondo le modalità previste dal Capitolato, il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione appaltante comunica alla Ditta, a mezzo PEC, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta alla Ditta stessa (ricevuta di consegna).

Si procede inoltre alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- ✓ sospensione della Ditta appaltatrice dall'Albo dei gestori ambientali;
- ✓ condanna penale definitiva del direttore tecnico e degli amministratori della Ditta per reati connessi all'oggetto del servizio.

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto con decorrenza immediata dal momento del verificarsi del fatto; la Stazione appaltante comunica alla Ditta appaltatrice, a mezzo PEC, la avvenuta risoluzione del contratto, la quale è comunque efficace anche nel caso in cui la comunicazione non risulti pervenuta alla Ditta stessa.

In caso di risoluzione del contratto, alla Ditta appaltatrice spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali e le eventuali somme dovute per la copertura del danno emergente e per il risarcimento di eventuali ulteriori danni, che

dovranno essere quantificate dalla Stazione appaltante, anche per stima sommaria, e comunicate alla Ditta. La Stazione appaltante potrà, se necessario, escutere in tutto o in parte la garanzia definitiva e/o richiedere il risarcimento dei danni.

8. Sia la Stazione appaltante sia la Ditta appaltatrice potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità a eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del Codice Civile.

9. In seguito alla risoluzione del contratto per colpa della Ditta appaltatrice o per cause non imputabili alle parti, la Stazione appaltante potrà procedere all'affidamento del servizio alla ditta risultata seconda classificata nella graduatoria di gara e, in caso di indisponibilità di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art.19. Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 20. Danni

L'Impresa é sempre responsabile verso il Comune e verso i terzi di qualunque danno arrecato alla proprietà ed alle persone in dipendenza della esecuzione o della mancata esecuzione dei servizi.

L'Impresa è responsabile anche nei confronti degli eventuali danni provocati dal proprio personale addetto durante l'espletamento del servizio.

Art. 21. Spese contrattuali

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, stesura dei documenti in originale e copie, spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, spese di notifica e simili.

Art. 22. Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Art.23. Lingua

L'Impresa dovrà utilizzare la lingua italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con il Committente.

Art.24. Riferimento alla legge

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 25. Domicilio e recapito dell'Impresa

L'Impresa al momento dell'affidamento del servizio dovrà comunicare il proprio domicilio, presso il quale dovrà disporre di un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, di fax e di posta elettronica.

Dovrà essere inoltre attivato un "numero verde" telefonico, per le chiamate gratuite da parte dell'utenza, per segnalazioni, richieste, reclami, ecc..

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente quale Rappresentante dell'impresa stessa nei rapporti con il Referente comunale e con il Committente in generale, al fine della organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa ed il nominativo del Rappresentante dell'impresa per lo svolgimento del servizio dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Committente. La nomina del Rappresentante dell'impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione in presenza del Referente comunale, del Sindaco o del Segretario Comunale.

Art.26. Obblighi dell'Impresa per il raggiungimento dei livelli di raccolta differenziata

È preciso obbligo dell'Impresa il raggiungimento dei livelli quali-quantitativi di raccolta differenziata tali da consentire l'avvio a recupero/trattamento del flusso di materiali (secchi e umidi) valorizzabili e l'avvio allo smaltimento del secco residuo non riciclabile.

È assolutamente vietato miscelare le frazioni merceologiche provenienti dalle raccolte separate.

L'Impresa dovrà:

- a. assicurare il raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata tali da consentire il raggiungimento almeno della prima fascia di premialità, tenuto conto degli Atti di indirizzo di cui alle Deliberazioni G.R. n. 63/52 del 25.11.2016 che stabiliscono appunto le specifiche per il conseguimento delle premialità in sede di pagamento dei corrispettivi dovuti per gli smaltimenti;
- b. adottare tutte le azioni, concordandole con il Committente, necessarie a prevenire conferimenti non corretti da parte dell'utenza;
- c. raggiungere il livello quali-quantitativo dell'umido differenziato tale da consentire il conferimento presso gli impianti di compostaggio di qualità;
- d. raggiungere il livello quali-quantitativo delle altre frazioni valorizzabili differenziate (carta/cartone – plastica – vetro – lattine e barattolame – imballaggi – ingombranti – beni durevoli – ferrosi, ecc.), tale da consentire il conferimento presso gli impianti e/o le piattaforme di recupero.

I ricavi provenienti dal conferimento dei materiali valorizzabili alle varie piattaforme e impianti di recupero / trattamento saranno incamerati direttamente dall'Impresa, secondo quanto indicato all'art. 3 del presente capitolato.

Sono a carico dell'Impresa le eventuali sanzioni comminate dagli impianti di destinazione per irregolarità delle modalità di conferimento, di trasporto, ecc., gli oneri che dovessero essere sostenuti per il conferimento e lo smaltimento del materiale presso gli impianti di trattamento/smaltimento dell'indifferenziato, nonché le penalità conseguite ed applicate dalle piattaforme di conferimento della frazione secca non riciclabile per il mancato conseguimento delle percentuali minime di raccolta differenziata stabilite dalla Regione.

Art.27. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Impresa

Saranno a carico dell'Impresa i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire i servizi oggetto dell'appalto in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e con gestione a proprio rischio;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio;
- c. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza, in quantità sufficiente al fine di garantire la perfetta esecuzione del servizio;
- d. la fornitura al personale di idonee divise e abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, nonché di cartellino identificativo con fotografia, preventivamente autorizzato dal Committente, da indossare durante lo svolgimento del servizio;
- e. la dotazione del personale addetto alla guida dei mezzi di apparecchi di telefonia mobile ai fini della comunicazione di eventuali disposizioni operative, da parte del Rappresentante dell'impresa o del Committente, nel corso dello svolgimento del servizio;
- f. la riparazione di eventuali guasti conseguenti i servizi oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- g. l'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore, necessarie a garantire il rispetto delle proprietà del Committente e dei terzi, nonché la vita e l'incolumità del personale addetto al servizio e dei terzi. A tal fine l'Impresa dovrà provvedere all'adempimento di tutti gli oneri di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni obbligatorie antitetaniche e antitifiche) previste dalle norme vigenti e ogni altro provvedimento sanitario richiesto dalle autorità competenti ai fini della tutela della salute dei lavoratori;
- h. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme del presente capitolato d'appalto e della normativa vigente;
- i. l'osservanza documentata delle vigenti norme in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;

- j. l'osservanza documentata delle disposizioni di legge in vigore sull'assunzione obbligatoria degli invalidi civili, di guerra, dei profughi, disoccupati ecc..

Art. 28. Interventi aggiuntivi

Qualora dovessero occorrere interventi complementari o correlati al servizio ma non direttamente contemplati e quantificati nel presente capitolato e nei documenti allegati, l'Impresa avrà l'obbligo di eseguirli su richiesta scritta del Committente; il relativo compenso sarà concordato prima dell'esecuzione degli interventi stessi sulla base dei prezzi contenuti nell'Elenco Prezzi unitari allegato, o di nuovi prezzi previamente concordati e verbalizzati, che saranno applicati al netto del ribasso d'asta.

Art. 29. Condotta del servizio

La descrizione e le modalità organizzative del servizio sono descritte, oltre che nel presente documento, nell'Allegato A.

Il Committente verificherà l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto e, qualora riscontrasse deficienze o inadempienze da parte dell'Impresa, si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture, di incamerare in tutto o in parte la cauzione ed eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti negli articoli precedenti.

Art. 30. Mezzi, materiali e attrezzature necessari per l'esecuzione del servizio

I mezzi, le attrezzature, i macchinari, gli utensili, i materiali da impiegarsi nell'esecuzione del servizio, saranno a carico dell'Impresa, che dovrà garantirne la rispondenza alle vigenti norme e prescrizioni tecniche, nonché assicurare e verificare le necessarie autorizzazioni, omologazioni, certificazioni e gli adempimenti in genere necessari al loro corretto utilizzo.

L'Impresa è tenuta a mantenere in perfetto stato tutti i mezzi e le attrezzature da utilizzarsi durante l'esecuzione del servizio, assicurandone la regolare manutenzione e pulizia.

I materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio saranno approvvigionati dall'Impresa. Resta inteso che il Committente si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quei prodotti che si riscontrassero qualitativamente non soddisfacenti, nocivi o dannosi alle persone e alle cose, nonché la sostituzione di eventuali macchinari troppo rumorosi o non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.

L'Impresa sarà responsabile per qualsiasi danno che a persone e cose venisse arrecato dai propri dipendenti nell'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature durante lo svolgimento del servizio.

Art. 31. Personale impiegato nell'esecuzione del servizio

L'Impresa dovrà impiegare personale idoneo, in numero e qualifica tali da garantire la regolarità e il corretto svolgimento del servizio.

CLAUSOLA SOCIALE. La Ditta appaltatrice è onerata di osservare la procedura di avvicendamento del personale a tempo indeterminato, addetto in via ordinaria allo specifico appalto, che risulti in forza presso la ditta cessante, ai sensi dell'art. 202, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, nelle forme e modalità di cui all'art. 6 del CCNL FISE Assoambiente vigente. Ai sensi dell'art. 7 del medesimo CCNL, resta comunque impregiudicata la facoltà della Ditta appaltatrice, nell'ambito del proprio autonomo potere organizzativo, anche in considerazione delle innovazioni tecnologiche o ristrutturazioni organizzative del servizio (che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali), di incontrarsi con la RSU o in mancanza con le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il citato CCNL, per la ricerca di soluzioni atte a garantire l'occupazione dei lavoratori, anche assunti ai sensi del suddetto articolo 6 del CCNL.

In considerazione della (nuova) formulazione relativa alle "*clausole sociali*" di cui all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, nella parte in cui si dice che tali clausole "*possono*" essere inserite nei bandi di gara, nonché in coerenza con recentissime sentenze del Consiglio di Stato (30 marzo 2016, n. 1255, e 07.06.2016, n. 2433), per le quali "*la clausola sociale va interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale garantita dall'art. 41 della Costituzione: per cui, fermo l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle proprie dipendenze, il nuovo gestore del servizio può collocarne alcuni in altri contratti da esso eseguiti (e anche ricorrere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge allorché in esubero), quando nell'organizzazione prefigurata per quello in contestazione gli stessi risultino superflui*", nel caso di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali derivanti dai comportamenti virtuosi dell'utenza, incentivata dai nuovi meccanismi di gestione, potrà prevedersi, in contraddittorio con la Ditta appaltatrice e se necessario con l'interessamento delle parti sociali, la riduzione della forza lavoro, in termini di orari o di unità lavorative, finalizzata al contenimento dei costi e alla conseguente riduzione delle tariffe per gli utenti.

La Ditta appaltatrice si impegna ad osservare ed applicare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni disciplinanti i rapporti di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro per personale dipendente di imprese private esercenti i servizi di nettezza urbana e simili, in vigore per il tempo e la zona nella quale si svolge il servizio, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperativa anche nei rapporti con i soci; ciò anche quando non risulti aderente ad una delle associazioni stipulanti o receda da esse, e indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura e dalla dimensione della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza accertata direttamente o segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l'Ente appaltante comunica alla Ditta appaltatrice e, nel caso, anche all'Ispettorato, l'inadempienza accertata e procede ad applicare una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti del corrispettivo maturato o, qualora l'evento si verifichi in prossimità della scadenza del rapporto, dell'intera somma ancora da riconoscere, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento delle somme accantonate non è effettuato sino ad accertamento da parte dell'Ispettorato del lavoro dell'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alcuna all'Ente appaltante, né aver titolo al risarcimento di danni.

L'Impresa si impegna ad assumere il personale attualmente in servizio presso la ditta cessante, a far data dall'inizio dell'appalto, con passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità e

mantenendo l'anzianità maturata fino a quel momento, come previsto dall'art. 6 del CCNL Fise-Assoambiente.

L'Impresa dovrà comunicare al Committente:

- a. l'elenco nominativo del personale impiegato, completo di dati anagrafici e dei relativi turni di servizio;
- b. il CCNL applicato al personale impiegato nel servizio;
- c. le mansioni di ciascuna persona in servizio;
- d. l'elenco delle persone incaricate della sicurezza dei lavoratori e della gestione delle emergenze;
- e. le sostituzioni del personale, preventivamente alle loro attuazione;
- f. i numeri di telefonia mobile coi quali poter contattare gli operatori di turno;
- g. l'elenco dei mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta e trasporto, completo di tutti gli elementi identificativi.

Ogni modifica dei dati di cui ai punti precedenti dovrà essere comunicata entro cinque giorni lavorativi al Committente. Il mancato rispetto di tali prescrizioni potrà essere causa di applicazione di penali.

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- a. deve osservare ed applicare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni disciplinanti i rapporti di lavoro di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale di imprese private esercenti i servizi ambientali; ciò anche quando non risulti aderente ad una delle associazioni stipulanti o receda da esse, e indipendentemente dalla sua natura artigiana o industriale, dalla struttura e dalla dimensione d'impresa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- b. deve applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi;
- c. deve provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi ed in materia di sicurezza previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- d. provvede all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L. 68/1999;
- e. provvede a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei servizi;
- f. provvede a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale del Committente;

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso il pubblico e le Autorità; dovrà vestire in modo decoroso, indossando la divisa ed esponendo in maniera ben evidente il cartellino identificativo forniti dall'Impresa; non dovrà assolutamente accettare o chiedere mance a qualsiasi titolo. Durante l'espletamento dei servizi, detto personale non deve accedere all'interno delle proprietà private; nel caso si dovesse presentare la necessità esso dovrà essere preventivamente autorizzato dai proprietari e dovrà comportarsi rispettosamente. Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e non escludendo,

nei casi più gravi, la sostituzione del dipendente stesso. Il personale dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto e ciò, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Impresa ed il personale impiegato nel servizio.

Lo sciopero è regolato dalla legislazione vigente. In caso di proclamazione di sciopero del personale dipendente, l'Impresa si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali.

Art. 32. Variazione delle modalità organizzative

Per tutta la durata dell'appalto, il Committente si riserva la possibilità di:

- a. variare a suo insindacabile giudizio le modalità dei servizi descritte nell'Allegato A, previa comunicazione all'Impresa con un tempo di preavviso tale da consentire tecnicamente a quest'ultima di modificare l'operatività del servizio. Qualora la variazione sia tale da mutare sostanzialmente i costi del servizio, le parti dovranno preventivamente concordare e sottoscrivere i necessari adeguamenti contrattuali;
- b. richiedere, con preavviso di 7 giorni naturali consecutivi, l'estensione dei servizi appaltati, nonché assegnare altri servizi simili o complementari a quelli in corso di esecuzione. In tal caso le parti concorderanno le modalità di gestione e provvederanno agli eventuali adeguamenti contrattuali, fermo restando l'obbligo dell'Impresa ad eseguire le prestazioni richieste.

ALTRI SERVIZI DI RACCOLTA

Art. 33. Raccolta a chiamata dei rifiuti ingombranti, dei RAEE

1. Il servizio è riferito alla raccolta e trasporto domiciliare su prenotazione, con cadenza almeno una volta al mese, dei rifiuti ingombranti e dei RAEE provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, nonché provenienti da locali e da luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici iscritti al ruolo, nel rispetto dei criteri quali-quantitativi di assimilazione vigenti.
2. La Ditta appaltatrice deve organizzare la raccolta delle frazioni merceologiche citate nel comma precedente mediante l'istituzione di un servizio telefonico di prenotazione per gli utenti. Tale servizio deve essere prenotabile via telefono, web ed *app* per smartphone.
3. Mensilmente la Ditta appaltatrice deve inoltrare al Direttore dell'esecuzione del contratto, su file *excel*, il numero delle richieste ricevute ed evase.
4. Per l'espletamento dei servizi di raccolta a chiamata degli ingombranti e dei RAEE la Ditta appaltatrice utilizza un apposito automezzo con un autista ed un raccoglitore.
5. Il Servizio di raccolta non prevede costi aggiuntivi per tutte le utenze che devono provvedere a conferire il proprio rifiuto fuori al proprio numero civico per un numero di pezzi per levata specificato nel redigendo regolamento unico. Solo per le persone disabili che vivono da sole o le persone anziane sopra i 65 anni che vivono da sole deve essere previsto il servizio di facchinaggio. Tale servizio consiste nell'andare a prendere gli ingombranti e RAEE pesanti fuori la porta di casa.
6. Per quanto riguarda la raccolta dei RAEE, vista la normativa in materia, la Ditta appaltatrice deve provvedere solo alla raccolta e al conferimento presso i Centri di Raccolta di tale tipologia di rifiuti elettrici ed elettronici lasciando ai sistemi collettivi gli oneri dei costi di trasporto e trattamento presso impianti autorizzati, usufruendo del contributo che ogni cittadino paga al momento dell'acquisto del RAEE.

Art. 34. Raccolta e trasporto di batterie ed accumulatori esausti, farmaci scaduti ed urbani pericolosi

Il servizio consiste nella raccolta e trasporto delle seguenti tipologie di rifiuti urbani pericolosi indicate a titolo semplificativo:

- ✓ batterie e accumulatori esausti;
- ✓ prodotti e relativi contenitori etichettati "T"(tossico) e/o "F"(facilmente o estremamente infiammabile);
- ✓ prodotti farmaceutici scaduti o inutilizzati;

✓ oli alimentari.

Le caratteristiche di larga diffusione di tali tipologie di materiali comportano l'istituzione di una raccolta mediante appositi contenitori ubicati nell'area urbana. In particolare è richiesta la fornitura delle seguenti attrezzature:

n. 02 contenitori per la raccolta delle batterie e accumulatori esausti, ubicati presso negozi quali Tabaccherie, Ferramenta e CdR;

n.02 contenitori per la raccolta dei farmaci scaduti o inutilizzati posizionati nelle Farmacie e CdR;

n. 02 contenitori per la raccolta dei prodotti e relativi imballaggi etichettati "T" e/o "F"

Sono già presenti appositi contenitori per il conferimento degli oli alimentari esausti. In caso di necessità di ulteriori contenitori per la raccolta delle frazioni sopra citate, oltre a quelli già presenti sul territorio dell'Ente appaltante, la Ditta appaltatrice deve acquistarli e posizionarli nei punti stabiliti con l'Ente appaltante, senza che ciò possa comportare maggiori oneri a carico dell'Ente.

I contenitori per la raccolta selettiva di batterie ed accumulatori devono avere una capacità di 10 lt e devono essere realizzati in plastica, con apertura superiore per l'inserimento del rifiuto, recanti la scritta "*COMUNE DI VILLASPECIOSA - RACCOLTA SELETTIVA DI BATTERIE ED ACCUMULATORI ESAUSTI*" ed alcune norme basilari per corretto conferimento. Deve inoltre essere possibile verificare visivamente il grado di riempimento del contenitore attraverso un'opportuna superficie trasparente.

I contenitori per la raccolta selettiva di farmaci devono avere una capacità di 50-70 lt e devono essere realizzati in materiale plastico o lamiera d'acciaio verniciati e zincati, con apertura frontale per l'estrazione dei rifiuti con scorrimento su guide e chiusura con chiave, muniti di bocche di anti-intrusione, recanti la scritta "*COMUNE DI VILLASPECIOSA- RACCOLTA SELETTIVA DI FARMACI SCADUTI*" ed alcune norme basilari per corretto conferimento.

I contenitori per la raccolta selettiva degli imballaggi di prodotti tossici ed infiammabili T/F devono avere una capacità di 50-70 lt e devono essere realizzati in materiale plastico o lamiera d'acciaio verniciati e zincati, con apertura frontale per l'estrazione dei rifiuti con scorrimento su guide e chiusura con chiave, muniti di dispositivi di anti-intrusione, recanti la scritta "*COMUNE DI VILLASPECIOSA - RACCOLTA SELETTIVA DI PRODOTTI T/F*" ed alcune norme basilari per corretto conferimento.

Il servizio di raccolta deve avvenire attraverso un apposito mezzo autorizzato al trasporto dei Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) con un autista in singolo con la frequenza adatta a non creare il riempimento totale dei contenitori e comunque non minore di una volta al mese per ogni tipologia di rifiuto. Una volta raccolte le frazioni merceologiche devono essere conferite presso apposito impianto di trattamento autorizzato.

Art. 35. Rimozione dei rifiuti abbandonati e pulizia di aree oggetto di deposito incontrollato di rifiuti

La Ditta appaltatrice deve segnalare tempestivamente accumuli di rifiuti rinvenuti sul territorio dell'Ente appaltante al Comando di Polizia Municipale di competenza, fornendo ogni indicazione utile alle indagini.

La rimozione di tali rifiuti, o di altri accumuli segnalati dai cittadini all'Ente appaltante, qualora non si identifichi il contravventore, deve avvenire nell'arco di 48 ore dal ritrovamento e/o dalla segnalazione

con le modalità di seguito riportate. Qualora si rinvenivano sul territorio dell'Ente appaltante piccoli accumuli abusivi di rifiuti misti o mono-materiale, inferiori a 3 mc, la Ditta appaltatrice deve provvedere alla rimozione senza alcun altro tipo di corrispettivo in quanto rientranti nella base d'asta.

I rifiuti rinvenuti, qualora possibile, devono essere raccolti in frazioni omogenee (rifiuti vegetali, carta pulita, cartone pulito, vetro pulito, imballaggi in plastica puliti, materiali legnosi, materiali ferrosi, tessili, inerti, ingombranti recuperabili, televisori, monitor, apparecchiature elettroniche, pneumatici) e successivamente trasportati negli impianti di trattamento.

In caso di situazioni di abbandono superiori a 3 mc la Ditta appaltatrice deve inoltrare immediatamente al Responsabile del procedimento ed al Direttore dell'esecuzione del contratto una relazione dettagliata con documentazione fotografica comprendente:

- ✓ luogo di ritrovamento;
- ✓ descrizione delle tipologie di rifiuto presenti con stima delle relative quantità;
- ✓ eventuale necessità di svolgere analisi chimiche per l'individuazione del CER e della composizione del rifiuto;
- ✓ descrizione delle modalità di intervento ritenute idonee con la quantificazione delle ore di utilizzo di mezzi ed operai;
- ✓ stima costi dell'intervento compreso lo smaltimento.

La Ditta appaltatrice predispone una stima della spesa necessaria per l'intervento e la trasmette al Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale, previa verifica e conferma, la trasmette al Responsabile del procedimento, che provvede all'istruttoria. L'Ente emette quindi apposito provvedimento e procede al relativo impegno di spesa. Il Direttore dell'esecuzione del contratto decide quindi il giorno di esecuzione dei lavori ed il termine degli stessi in funzione della relazione approvata, e comunica tutto per iscritto al Responsabile della Ditta appaltatrice.

Al termine di tali operazioni il Responsabile della Ditta appaltatrice deve dare comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto trasmettendo i formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e la documentazione fotografica dell'avventura rimozione dei rifiuti. Si procederà alla liquidazione dei corrispettivi dovuti alla Ditta su ricevimento di apposita fattura e previa le necessarie verifiche istruttorie da parte dell'Amministrazione.

Nel caso in cui la Ditta appaltatrice non ottemperasse all'attività di rimozione dei rifiuti abbandonati con dimensione inferiore a 3 mc, nulla sarà dovuto alla Società stessa se i cumuli di rifiuti abbandonati andranno a superare nel tempo i 3 mc. Pertanto, la Ditta appaltatrice deve rimuovere, in tale caso, i rifiuti abbandonati senza oneri per l'Ente appaltante, essendo il servizio ricompreso nel prezzo d'appalto.

Art. 36. Raccolta di rifiuti prodotti nel corso di eventi

In coerenza con i "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani*" di cui all'Allegato 1 al D.M. 13.02.2014, paragrafo 4.4.4, in occasione di manifestazioni pubbliche occasionali e/o stagionali, quali fiere, sagre, feste, in numero medio annuo di due, la Ditta appaltatrice deve provvedere a posizionare un adeguato numero di contenitori carrellati da 360 lt per tali tipologie di rifiuti:

- Carta/cartone
- Plastica
- Metalli/ vetro ,
- Frazione umida
- Secco residuo

con la cartellonistica necessaria, i cui costi sono ricompresi nel corrispettivo d'appalto. Tali contenitori dovranno essere svuotati due volte al nel corso delle giornate festive comprese nella settimana dal 24/08/2018 al 31/08/2018 , alle ore 08,00 e alle ore 16,00 e ritirati a fine manifestazione.

Art. 37. Centri di Raccolta (CdR)

I Centri di Raccolta sono aree, recintate, destinate all'ottimizzazione dei carichi da parte della Ditta appaltatrice ed al conferimento diretto da parte dei cittadini e delle utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani. I Centri di Raccolta sono conferiti in comodato alla Ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 202, comma 4, del D.Lgs. 152/2006. La gestione dei CdR è a carico della Ditta appaltatrice e deve avvenire coerentemente con quanto disposto dal D.M. 08.04.2008, dal D.M. del 13.05.2009.

Attualmente è funzionante (però aperto al pubblico in maniera non continuativa) il CdR nell'area industriale del Comune. Esso è completamente realizzato nelle strutture fisse, collaudato ed operativo. La Ditta appaltatrice dovrà prendere in gestione il Centro di Raccolta, attrezzarlo secondo quanto previsto per l'esecuzione dei servizi e renderlo perfettamente operativo e funzionante.

L'armamento e la gestione del Centro di Raccolta è stabilito in coerenza con i dettami dell'Allegato 1 al D.M. 13.02.2014, recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani*", paragrafi 4.4.1 e 4.4.2. Sono inoltre previsti punteggi premianti nei "*Criteri*", secondo le previsioni del Disciplinare di gara, fermo restando che le offerte migliorative sono ricomprese nel corrispettivo d'appalto.

Al momento della consegna del Centro di Raccolta deve essere redatto un apposito verbale dove la Ditta appaltatrice dichiara di prendere in consegna gli immobili con il ritiro delle chiavi costituendosi, da tale momento, custode del bene. Al verbale deve essere allegata la documentazione amministrativa comprovante l'autorizzazione all'esercizio del CdR, che dovrà essere reperita e consegnata a cura della Ditta.

La Ditta appaltatrice deve eseguire a proprie spese tutte le riparazioni conseguenti a danni provocati da sua negligenza nell'uso della struttura in gestione e delle apparecchiature ivi esistenti, nonché le piccole riparazioni e manutenzioni di cui all'art. 1609 c.c. In tali riparazioni rientrano quelle inerenti alle parti degli impianti igienico sanitari, elettrico, idrico, del gas, dell'acqua calda di pertinenza esclusiva dell'immobile affidato, nonché le riparazioni alle condutture idrauliche di scarico e le conseguenti opere di ripristino e inoltre la manutenzione periodica degli infissi esterni ed interni. In merito al Centro di Raccolta, il prezzo d'appalto prevede a carico della Ditta appaltatrice le spese relative alla manutenzione ordinaria, mentre le spese relative alla manutenzione straordinaria rimangono a carico dell'Ente appaltante. Per la sola manutenzione della superficie carrabile del Centro di Raccolta sia la manutenzione ordinaria che quella straordinaria sono a carico della Ditta appaltatrice.

Nel Centro di Raccolta deve essere esposto apposito cartello riportante le seguenti informazioni:

- ✓ l'Ente Appaltante: "COMUNE DI VILLASPECIOSA - SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA- CENTRO DI RACCOLTA";
- ✓ l'Ufficio competente;
- ✓ il Responsabile del procedimento;
- ✓ il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- ✓ la Ditta appaltatrice ed eventuali subappaltatori;
- ✓ l'oggetto del contratto con il numero di repertorio;
- ✓ la tipologia dei servizi da espletare con data inizio e fine contratto;
- ✓ il Responsabile della Ditta appaltatrice;
- ✓ il Responsabile del cantiere;
- ✓ il Responsabile della sicurezza dei lavoratori;
- ✓ i numeri telefonici ed e-mail utili;
- ✓ gli orari di apertura.

Oltre a quanto detto sopra, la Ditta appaltatrice al momento della consegna dei servizi deve provvedere, sul CdR:

- ✓ alla fornitura di apposito sistema di pesa informatizzato dei rifiuti;

Dotazione minima di attrezzature per la raccolta:

- ✓ N. 4 scarrabili da 2.50 x 6.00 x 2.00 (H) mt;
- ✓ N. 1 Cassone Plastica 5 mc
- ✓ N. 2 Cassone Vetro 5 mc
- ✓ N. 1 Cassone Carta 5 mc
- ✓ N. 1 Contenitori oli domestici 0,2 mc
- ✓ N. 1 Contenitori oli minerali 0,2 mc
- ✓ N. 1 Contenitori accumulatori 0,6 mc
- ✓ N. 1 Contenitori abiti usati 5 mc

All'interno del Centro di Raccolta dovranno essere posizionati alcuni contenitori per la raccolta di farmaci scaduti ed urbani pericolosi.

Nel Centro di Raccolta deve essere svolta attività di raccolta mediante raggruppamento per frazioni omogenee e successivo smaltimento ai sensi di legge.

Il gestore deve assicurare l'apertura presidiata del Centro di Raccolta da personale qualificato con un funzionamento per almeno tre giorni a settimana (dei quali 1 obbligatoriamente il sabato) per almeno 3 ore.

Il Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, può disporre la variazione dei giorni e degli orari di apertura del Centro di Raccolta anche su proposta del Responsabile della Ditta appaltatrice nel rispetto del Capitolato e dell'offerta tecnica presentata.

Durante l'orario di apertura il soggetto gestore deve svolgere un servizio di front-office all'utente.

Sono a carico della Ditta appaltatrice:

- ✓ la pulizia dell'area dei CdR e dello spazio esterno adiacente all'ingresso ad uso pubblico;
- ✓ la vigilanza durante gli orari di effettuazione del servizio;
- ✓ la manutenzione ed eventuale adeguamento della cartellonistica atta ad informare l'utente sulle modalità di conferimento dei materiali.

Art. 38. Analisi merceologiche dei rifiuti conferiti

Le analisi devono essere svolte presso l'impianto finale o la struttura intermedia, se l'autorizzazione all'esercizio ne prevede la possibilità. Tutte le analisi devono essere svolte da un soggetto terzo alle parti.

La Ditta appaltatrice si obbliga a certificare a proprie spese, in numero congruo per anno, tutte le correnti di rifiuto, in modo da consentire un accurato monitoraggio della qualità della raccolta. Alle analisi deve presenziare il Responsabile della Ditta appaltatrice o suo delegato e deve essere invitato il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Responsabile del procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto possono richiedere analisi aggiuntive, rispetto a quanto previsto precedentemente, anche in relazione alla caratterizzazione dei rifiuti provenienti da specifiche aree.

Art. 39. Analisi merceologiche

Le analisi devono essere svolte attraverso i metodi definiti negli allegati tecnici dell'accordo ANCI-CONAI dei rispettivi sottoconsorzi del CONAI (COREPLA, COMIECO, CIAL, CNA, COREVE e RILEGNO). Nel caso in cui l'allegato tecnico di ogni sottoconsorzio del CONAI non definisca uno specifico metodo di analisi verrà applicato il METODO AQ09.

Art.40. Obiettivi ed indicatori della qualità delle prestazioni rese

L'Ente appaltante si prefigge il raggiungimento, dell'obiettivo minimo del 75% di raccolta differenziata, con i massimi livelli qualitativi rispetto a quanto previsto dall'accordo ANCI-CONAI per le singole frazioni inviate a recupero.

L'Ente appaltante vuole realizzare sul proprio territorio una gestione efficace, efficiente ed economica del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con il coinvolgimento delle utenze e del soggetto

gestore del servizio. Ciò al fine di aumentare la percentuale di raccolta differenziata con il conseguente abbattimento dei costi di trattamento della frazione indifferenziata.

L'Ente appaltante vuole istituire sul proprio territorio un sistema evoluto di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti urbani al fine di:

- ✓ responsabilizzare il cittadino/utente sulla corretta gestione del proprio rifiuto;
- ✓ minimizzare i conferimenti in discarica;
- ✓ prevenire il conferimento improprio;
- ✓ massimizzare i contributi CONAI;
- ✓ aumentare il decoro urbano.

La percentuale di raccolta differenziata è calcolata secondo i criteri e parametri stabiliti tempo per tempo dalla Regione con gli appositi "Atti di indirizzo" per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale.

L'Ente appaltante applicherà alla Ditta appaltatrice le penalità previste nel presente capitolato speciale d'appalto qualora il risultato ottenuto in termini quantitativi e qualitativi di raccolta differenziata sia inferiore agli obiettivi minimi individuati nel presente articolo.

Art.41. Trattamento dei rifiuti urbani e ricavi CONAI

La Ditta appaltatrice deve avviare a recupero le frazioni merceologiche differenziate, oggetto del presente appalto, in coerenza con i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

La Ditta appaltatrice si obbliga ad esercitare il controllo diretto sulla qualità dei materiali conferiti presso i siti indicati, in particolare assicurando la presenza di proprio personale presso i siti di trattamento nelle verifiche quali-quantitative, informandone tempestivamente l'ufficio del Responsabile del procedimento e del Direttore dell'esecuzione del contratto, in contraddittorio con il personale delle piattaforme.

La Ditta appaltatrice si obbliga a fornire, con cadenza mensile, specifico report sui materiali conferiti, sui livelli quali-quantitativi conseguiti, così come riconosciuti secondo l'accordo ANCI-CONAI.

Art. 42. Smaltimento del rifiuto indifferenziato

I rifiuti urbani indifferenziati sono smaltiti presso i più convenienti impianti autorizzati, con oneri di smaltimento a carico dell'Ente appaltante. I costi di trasporto presso detti impianti sono integralmente compensati e ricompresi nel prezzo dell'appalto, comprensivo del ribasso offerto, indipendentemente dall'ubicazione degli impianti finali.

Art. 43. Norme di salvaguardia

In caso di sopravvenienza di variazioni normative in materia di prelievo e conferimento dei rifiuti urbani, ovvero del ciclo integrato dei rifiuti, che originassero l'obbligo di procedere alla sostanziale modifica delle raccolte previste dal presente Capitolato e, di conseguenza, del rapporto contrattuale instaurato tra Ente appaltante e Ditta appaltatrice, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. senza alcun onere e/o riconoscimento di spese e rimborsi a carico delle parti, trattandosi di causa indipendente dalla loro volontà. La Ditta appaltatrice sarà, comunque, tenuta ad assicurare l'espletamento del servizio alle condizioni del contratto, fino a nuovo affidamento a terzi da parte dell'Ente appaltante.